

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

1. AMBITO DI VALIDITÀ E ORDINE DI PRIORITÀ

- 1.1 Per i nostri ordini di prodotti, prestazioni d'opera o servizi (nel testo denominati congiuntamente "prestazione" o "prestazioni") si applicano le presenti condizioni generali di acquisto ("**CGA**") nella versione in vigore al momento della stipula del contratto, senza che occorra farvi di volta in volta riferimento.
- 1.2 La versione originale in lingua inglese è consultabile sul sito internet DEKRA dell'ufficio acquisti:
www.dekra.com/en/general-purchasing-conditions-and-it.
- 1.3 Ogni società parte del gruppo DEKRA può essere committente ai sensi delle presenti CGA. Le società che fanno parte del gruppo DEKRA in tal senso sono DEKRA e.V., DEKRA Digital GmbH, così come ogni altra entità giuridica del gruppo DEKRA controllata direttamente o indirettamente da DEKRA e.V. (di seguito denominate collettivamente anche "**società DEKRA**"). DEKRA SE ha la facoltà di stipulare contratti aventi effetto sulle società DEKRA.
- 1.4 Salvo quanto diversamente concordato in modo esplicito in casi particolari, le seguenti condizioni contrattuali si applicano con le seguenti priorità:
 - 1.4.1 Ordine di DEKRA
 - 1.4.2 Condizioni di acquisto specifiche
 - 1.4.3 Le presenti condizioni generali di acquisto
 - 1.4.4 Specifiche tecniche
 - 1.4.5 Listino prezzi

Se nei documenti indicati nei punti da 1.4.1 a 1.4.5 si fa riferimento a ulteriori documenti DEKRA, questi trovano applicazione a titolo integrativo.

- 1.5 Gli accordi di riservatezza e gli accordi sulla privacy stipulati tra le parti hanno priorità rispetto alle disposizioni delle CGA. Lo stesso vale per eventuali contratti quadro stipulati tra le parti, contratti per i collaboratori liberi professionisti e contratti simili che rimandano alle CGA. Per il resto le CGA hanno validità esclusiva. Le condizioni generali di contratto del fornitore non trovano applicazione. Ciò vale anche se DEKRA, consapevole delle condizioni commerciali del fornitore, effettua senza riserve gli ordini, riceve forniture o altre prestazioni o fa riferimento in maniera diretta o indiretta a comunicazioni e altro contenenti le condizioni commerciali del fornitore o di terzi. DEKRA riconoscerà eventuali condizioni commerciali del fornitore divergenti, contrastanti o integrative solo nel caso in cui DEKRA acconsenta in modo esplicito per iscritto alla loro applicazione.

2. STIPULA DEL CONTRATTO E RECESSO

- 2.1 Sono vincolanti solo gli ordini conferiti da DEKRA per iscritto o, come minimo, tramite firma elettronica avanzata. Ciò vale anche per le dichiarazioni e le notifiche giuridicamente rilevanti inviate a DEKRA dal fornitore in seguito alla stipula del contratto (ad es. introduzione di scadenze, solleciti, dichiarazioni di recesso). Per ottemperare all'obbligo della forma scritta è sufficiente l'ordine effettuato attraverso il DEKRAshop o il sistema di gestione prodotti nonché l'invio dell'ordine scritto via e-mail. In tutti gli scambi di corrispondenza occorre indicare il numero d'ordine e il nome del committente e dell'azienda per la quale opera.
- 2.2 Prima di accettare l'ordine il fornitore è tenuto a segnalare senza indugio e spontaneamente ai fini di una loro rettifica eventuali errori evidenti o errori che il fornitore è in grado di riconoscere in virtù della sua competenza (ad es. errori di battitura o di calcolo, indicazioni di date e quantitativi insoliti o illogici), incompletezze o ambiguità dell'ordine, o di tutti i documenti associati.
- 2.3 Se nell'ordine non è indicata una diversa data vincolante, il fornitore può accettare o rifiutare in forma scritta gli ordini di DEKRA entro 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì). Fa fede la data di ricezione dell'accettazione da parte di DEKRA. Il rifiuto di un ordine e del suo contenuto deve avvenire entro 5 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì) calcolati a partire dal ricevimento dell'incarico da parte del fornitore, altrimenti l'incarico DEKRA verrà considerato come tacitamente confermato.
- 2.4 Per le prestazioni vale quanto segue: DEKRA può fare disdetta ordinaria di ogni contratto di servizio con un preavviso di 10 giorni lavorativi (da lunedì a venerdì).
- 2.5 Per la fornitura di prodotti e per le prestazioni d'opera vale quanto segue: I singoli incarichi/ordini possono essere disdetti da DEKRA prima della consegna con un preavviso di 5 giorni lavorativi. Nel caso in cui per la preparazione della fornitura il contraente abbia sostenuto delle spese finanziarie, queste possono essere documentate e fatturate fino a un ammontare pari all'80% del valore dell'incarico assegnato. Rimane valido l'impegno del contraente a ridurre al minimo i possibili svantaggi derivanti da una disdetta o una modifica di un singolo incarico da parte di DEKRA, e spetta al contraente documentare tali svantaggi.
- 2.6 Il contratto così concluso, comprese le presenti CGA, rispecchia integralmente tutti gli accordi presi tra DEKRA e il fornitore in relazione all'oggetto del contratto. Gli accordi verbali presi prima della stipula del rispettivo contratto non sono giuridicamente vincolanti e vengono sostituiti completamente dal presente contratto.
- 2.7 DEKRA non retribuisce le spese sostenute dal fornitore, le visite o la preparazione di offerte, progetti, programmi, ecc. precedenti il conferimento dell'incarico o le spese sostenute per permettere la concretizzazione dell'offerta.

3. OBBLIGHI CONTRATTUALI GENERALI, QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI

3.1 **Qualità delle prestazioni.** Il fornitore garantisce che le prestazioni da lui rese rispecchiano i più recenti sviluppi tecnologici esistenti al momento della fornitura delle prestazioni e soddisfano le disposizioni giuridiche, le normative e le direttive nazionali e internazionali pertinenti. Se è in programma un cambio di tecnologia, DEKRA deve essere informata per iscritto a riguardo con almeno 6 mesi di anticipo. Il fornitore è tenuto a garantire attraverso opportuni accorgimenti che il cambio di tecnologia avvenga senza costi supplementari per DEKRA e senza che ciò comporti anomalie d'esercizio per DEKRA. Il fornitore è tenuto ad attuare un'assicurazione qualità adatta in funzione della natura e dell'entità delle sue prestazioni e che rispecchi i più recenti sviluppi tecnologici. Su richiesta di DEKRA dovrà documentarla in forma adeguata, ad es. in caso di responsabilità del produttore per danni da prodotto.

3.2 **Rispetto delle specifiche.** Il fornitore si impegna a osservare sempre le specifiche e non le modificherà senza previo consenso scritto di DEKRA. DEKRA si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche se ciò si dovesse rendere necessario a fronte di norme giuridiche applicabili.

DEKRA si riserva inoltre il diritto di estendere le specifiche ai requisiti di immagazzinaggio e trasporto. DEKRA provvederà a informare tempestivamente il fornitore di tale modifica.

3.3 **Trasferimento delle garanzie del costruttore** Il fornitore è tenuto a trasferire a DEKRA eventuali garanzie del costruttore. Il fornitore provvederà a fornire a DEKRA le necessarie delucidazioni e i documenti in modo spontaneo e immediato.

DEKRA ha la facoltà di avvalersi dei diritti alle prestazioni in garanzia direttamente presso il produttore. Su richiesta di DEKRA il fornitore è tenuto a far valere tali diritti presso il produttore.

3.4 **Subfornitori.** Senza il previo consenso scritto di DEKRA il fornitore non è autorizzato a far svolgere le prestazioni a terzi (ad es subfornitori).

3.5 **Reporting** A fronte di richiesta scritta, il fornitore è tenuto a comunicare per via elettronica in modo strutturato i dati sul fatturato, i tipi di prodotti e le quantità nonché eventuali ulteriori informazioni in relazione a tutti gli ordini da lui effettuati per DEKRA.

4. DIRITTI DI UTILIZZO

Le prestazioni erogate dal fornitore non devono essere soggette a diritti di terzi giuridicamente imprescindibili. Per tutte le forme di utilizzo note ed emergenti in futuro, il fornitore fornisce in modo irrevocabile a DEKRA il diritto di utilizzare e

sfruttare in maniera esclusiva e illimitata a livello geografico, temporale e sui contenuti le opere realizzate per DEKRA a fronte di un ordine ed eventuali altre prestazioni rese, compresa l'autorizzazione a trasformarle, perfezionarle o distruggerle.

5. OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DI DEKRA

- 5.1 DEKRA adempirà agli obblighi di collaborazione concordati, nella misura in cui ciò sia stato definito e concretizzato in sede contrattuale in termini di quantità, natura ed entità.
- 5.2 DEKRA metterà a disposizione del fornitore le informazioni o la documentazione richiesta – laddove disponibile – entro le scadenze concordate. Se le informazioni o la documentazione non possono essere comunicate in virtù di diritti di terzi, ciò non rappresenta un caso di insufficiente collaborazione.
- 5.3 Il fornitore è tenuto a reclamare immediatamente per iscritto eventuali violazioni degli obblighi di collaborazione di DEKRA. In caso contrario DEKRA non sarà considerata inadempiente. DEKRA dovrà rispondere per un insufficiente o tardivo rispetto dei suoi obblighi di collaborazione solo se ciò è da imputare a DEKRA.

6. LUOGO E TEMPO DELLA PRESTAZIONE, ULTERIORI MODALITÀ DI CONSEGNA

- 6.1 Il fornitore deve provvedere a imballare e spedire le prestazioni da rendere conformemente ai requisiti della prestazione e alle disposizioni legislative. Su richiesta di DEKRA il fornitore provvederà a ritirare a proprie spese il materiale di imballaggio.
- 6.2 A ogni consegna va allegata una bolla di consegna su cui vanno riportati tutti i riferimenti contenuti nell'ordine, come n. d'ord. DEKRA, codici degli articoli, n. di lotto, n. di posizione. Le spedizioni parziali e a saldo devono essere opportunamente contrassegnate. La bolla di consegna va allegata in modo che sia possibile determinare il contenuto della fornitura senza aprire l'imballaggio.
- 6.3 Per tutte le forniture si applicano gli Incoterms 2020 DDP indirizzo di consegna.
- 6.4 La spedizione va notificata a DEKRA per iscritto, indicando quantità, dimensioni e pesi, al più tardi entro le ore 16:00 del giorno lavorativo precedente la consegna. Ciò vale anche in caso di prescrizioni specifiche per la ricezione della consegna, in particolare per lo scarico, il trasporto e l'immagazzinaggio nella nostra area operativa.
- 6.5 Il rischio passa a DEKRA solo al momento della consegna a DEKRA presso il luogo di adempimento. Ciò vale anche nel caso in cui venga concordata una vendita per corrispondenza. Qualora sia stato concordato un collaudo, il rischio passa a DEKRA solo una volta terminato con successo il collaudo. Rimangono valide le

disposizioni di legge sul passaggio del rischio in caso di ritardo nell'accettazione da parte di DEKRA.

- 6.6 Tutta la documentazione necessaria per il collaudo, il funzionamento, le specifiche degli articoli, la manutenzione e la riparazione degli oggetti della fornitura, in particolare protocolli di collaudo, verbali di controllo, disegni, schemi, istruzioni operative e manuali di riparazione, deve essere fornita gratuitamente dal fornitore in un formato riproducibile.
- 6.7 Per le consegne sotto forma di prestazione d'opera è necessario il collaudo formale.

7. DATA DELLA PRESTAZIONE E RITARDI

- 7.1 La data della prestazione (data o termine di consegna) indicata nell'ordine (o altre date definite nelle presenti CGA) è vincolante. Il fornitore provvederà a comunicare tempestivamente per iscritto a DEKRA se e per quale motivo una scadenza non potrà essere presumibilmente rispettata e la durata prevista del ritardo.
- 7.2 Se il fornitore non consegna la sua prestazione o non la consegna entro la data concordata o se risulta in altro modo inadempiente, i diritti di DEKRA – in particolare il diritto di recesso e di risarcimento danni – è disciplinato dalle disposizioni di legge.
- 7.3 Se il giorno ultimo entro il quale va effettuata la prestazione è definito in sede contrattuale, allo scadere di tale giorno il fornitore risulta inadempiente senza che ciò richieda un sollecito. Rimangono invariati i requisiti di legge sulla definizione di un preavviso prima del recesso o prima della richiesta di risarcimento danni in vece della prestazione.
- 7.4 Se il fornitore risulta inadempiente, DEKRA – in aggiunta agli ulteriori diritti legali e al diritto all'adempimento– può richiedere il risarcimento forfettario del suo danno da mora per un ammontare pari allo 0,5% del prezzo netto della prestazione in ritardo, per ogni settimana di calendario conclusa, per un totale massimo del 5% del prezzo netto della prestazione consegnata in ritardo. DEKRA si riserva il diritto di documentare un danno maggiore, mentre spetta al fornitore l'onere di dimostrare che DEKRA non ha subito danni o ha subito solo danni marginali.
- 7.5 In caso di ritardo nell'accettazione da parte di DEKRA, si applicano le disposizioni di legge. Le parti inoltre concordano che il fornitore deve offrire espressamente la sua prestazione anche se per un'azione in carico a DEKRA, e a cui DEKRA non adempie per tempo, è stata fissata una data di calendario. In caso di ritardo nell'accettazione da parte di DEKRA, il fornitore secondo le disposizioni di legge può richiedere un risarcimento per le spese aggiuntive da lui sostenute. Se il contratto riguarda un bene non fungibile che il fornitore deve produrre gli spettano ulteriori

rivendicazioni e diritti solo se DEKRA abbia l'obbligo di collaborazione e sia responsabile del venire meno di tale collaborazione.

8. FORZA MAGGIORE

- 8.1 Con il termine "forza maggiore" si definiscono tutti gli eventi al di fuori del ragionevole controllo delle parti, che hanno natura imprevedibile o inevitabile e che impediscono la piena o parziale esecuzione di un contratto da parte di uno dei partner. Tali eventi comprendono ad esempio catastrofi naturali, epidemie, terremoti, inondazioni, fulmini, incendi, tempeste, incidenti nucleari, pandemie, agitazioni sindacali, scioperi, serrate, guerra o situazioni di guerra, mobilitazioni, rivoluzioni o rivolte, sabotaggi o limitazioni dovute ad azioni, omissioni o interventi di autorità comunali, regionali o nazionali (inclusi, a titolo esemplificativo, modifiche legislative, disposizioni per le importazioni/esportazioni, embarghi, restrizioni di sicurezza, decisioni di portata generale) o altri eventi imprevisi, al di fuori del ragionevole controllo delle parti, anche se questi eventi derivano da una situazione già prevedibile al momento della sottoscrizione del contratto.
- 8.2 La parte che adduce la forza maggiore, fermo restando il punto 8.4, è esonerata dal suo obbligo di esecuzione del contratto a partire dal momento di insorgenza dell'evento di forza maggiore, purché lo comunichi tempestivamente all'altra parte e lo dimostri in modo credibile o, in caso di non immediata comunicazione, è esonerata a partire dal momento in cui l'altra parte riceve la comunicazione relativa all'evento di forza maggiore. A partire dal momento in cui insorge un evento di forza maggiore, ciascuna parte può recedere dal presente contratto tramite comunicazione scritta all'altra parte, con la conseguenza che le parti vengono esonerate dai reciproci obblighi contrattuali con effetto retroattivo a partire dal momento indicato in questo paragrafo.
- 8.3 La parte che adduce la forza maggiore, a partire dai momenti indicati al punto 8.2, è esonerata da ogni richiesta di risarcimento danni fermo restando quanto disposto nel seguente punto 8.4.
- 8.4 Qualora l'evento di forza maggiore abbia una durata limitata, i punti 8.2 e 8.3 si applicano solo fintanto che l'evento di forza maggiore addotto dalla parte interessata impedisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. In questo caso la parte che ha invocato la causa di forza maggiore si impegna a informare tempestivamente l'altra parte non appena l'evento di forza maggiore dovesse cessare.

9. INSOLVENZA

- 9.1 Il fornitore informerà tempestivamente DEKRA qualora a causa di un significativo peggioramento della sua situazione economica non è più in grado di svolgere correttamente l'ordine o intende richiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.
- 9.2 Nel momento in cui DEKRA viene a conoscenza delle circostanze sopra indicate, essa ha la facoltà di recedere dal contratto entro 14 giorni. DEKRA può scegliere di recedere anche solo in parte, qualora venga assicurata una consegna parziale. Se viene richiesta o aperta una procedura d'insolvenza a carico del patrimonio del fornitore o se l'apertura della procedura d'insolvenza viene respinta per mancanza di massa patrimoniale, DEKRA ha la facoltà di recedere dal contratto.
- 9.3 L'apertura di una procedura d'insolvenza a carico del patrimonio del fornitore o eventuale rigetto per mancanza di massa patrimoniale, nonché la dichiarazione di fallimento del fornitore costituiscono un motivo importante e autorizzano DEKRA al recesso per giusta causa.

10. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 10.1 Tutti i prezzi sono prezzi fissi. Comprendono tutte le prestazioni e le prestazioni accessorie del fornitore (ad es. realizzazione/integrazione, montaggio, installazione, messa in funzione, configurazione/impostazione) nonché tutti i costi accessori (ad es. corretto imballaggio, trasporto, assicurazione della merce) imposte, dazi doganali e altri oneri.
- 10.2 Per ogni incarico o ogni singolo ordine, una volta fornite le prestazioni va inviata una fattura separata, i cui contenuti devono corrispondere ai dati della bolla di consegna. Se è stata concordata la possibilità di inviare fatture collettive, ad es. conteggi trimestrali, le disposizioni sopra indicate si applicano in modo analogo.
- 10.3 Nella sua fattura il fornitore deve indicare il numero di riferimento DEKRA o il numero d'ordine DEKRA presenti nell'ordine, la denominazione sociale della società DEKRA che ha effettuato l'ordine, il nome del committente e il suo reparto. Questi dati vengono forniti da DEKRA all'atto dell'ordine al fornitore. Se il fornitore omette di indicare queste informazioni totalmente o in parte, DEKRA ha la facoltà di rigettare la fattura. Il termine per lo sconto descritto al punto 9.4. si rinnova al ricevimento della fattura corretta.
- 10.4 I pagamenti entro 30 giorni godranno di uno sconto del 3%, altrimenti entro 60 giorni andranno effettuati al netto dell'importo. Il fornitore deve riportare a parte in fattura gli sconti concordati. Il termine di pagamento inizia con il ricevimento di una fattura verificabile, compilata secondo i requisiti concordati, ma non prima della consegna della merce e del collaudo delle prestazioni d'opera.

11. CESSIONE, DIRITTI DI COMPENSAZIONE E DI RITENZIONE

- 11.1 Senza il previo consenso scritto di DEKRA il fornitore non è autorizzato a cedere a terzi i propri crediti nei confronti di DEKRA o a farli riscuotere da terzi.
- 11.2 DEKRA gode dei diritti di compensazione e di ritenzione, così come di appellarsi all'eccezione d'inadempimento del contratto nella misura consentita dalla legge. DEKRA inoltre ha la facoltà di compensare eventuali crediti di una società DEKRA nei confronti del fornitore.
- 11.3 Il fornitore ha diritto alla compensazione e può far valere un diritto di ritenzione solo se
- 11.3.1 la sua contropotesa è incontestata o passata in giudicato oppure
 - 11.3.2 nel caso in cui abbia rivendicato il suo diritto in sede processuale se, nel momento in cui sono state prese le ultime trattative orali, la contropotesa risultava pronta per andare a sentenza oppure
 - 11.3.3 in caso di rapporto di reciprocità (sinallagma) rispetto alla pretesa principale.

12. GARANZIA E RESPONSABILITÀ

Per i diritti e le rivendicazioni di DEKRA in presenza di vizi materiali o giuridici della prestazione e a fronte di altre violazioni degli obblighi da parte del fornitore, si applicano integralmente le disposizioni di legge e, a titolo integrativo, le disposizioni delle presenti CGA.

- 12.1 **Onere di verifica e obblighi di comunicazione del reclamo.** Per gli oneri di verifica e gli obblighi di comunicazione del reclamo di DEKRA si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni contenute in questo punto.
- 12.1.1 L'onere della verifica si limita ai vizi che si riscontrano durante il controllo delle merci in entrata attraverso un'osservazione esterna e sulla base dei documenti di trasporto, ma anche attraverso il controllo qualità a campione di DEKRA (ad es. danni da trasporto, forniture errate e incomplete). In questo caso i vizi devono essere contestati al fornitore entro 14 giorni dal ricevimento della prestazione.
 - 12.1.2 Resta comunque valido l'obbligo di comunicazione del reclamo per i vizi che vengono riscontrati solo in un secondo momento. In questo caso i vizi devono essere contestati entro 14 giorni dalla loro scoperta.
 - 12.1.3 Qualora sia stato concordato un collaudo, viene meno l'obbligo della verifica.
- 12.2 **Vizi della cosa.** In caso di non conformità della prestazione, a propria discrezione DEKRA può richiedere un adempimento successivo sotto forma di eliminazione

del vizio (riparazione) o la consegna di un bene esente da vizi (fornitura sostitutiva).

12.2.1 Se il fornitore viene meno a questo obbligo di adempimento successivo entro il tempo ragionevole fissato da DEKRA, DEKRA può provvedere a risolvere da sé il vizio o a farlo risolvere da terzi (esecuzione in proprio) e a richiedere al fornitore il risarcimento delle spese necessarie o un anticipo corrispondente.

12.2.2 Se l'adempimento successivo da parte del fornitore non dovesse riuscire o per circostanze particolari risultasse inaccettabile da parte di DEKRA (ad es. per motivi di particolare urgenza, rischio per la sicurezza d'esercizio o per il rischio che insorgano danni maggiori sproporzionati), non è necessario alcun preavviso, anche nel caso ne sia già stato concesso uno. DEKRA provvederà a informare immediatamente il fornitore, possibilmente prima di procedere con l'esecuzione in proprio.

12.3 Le spese sostenute ai fini della verifica e dell'adempimento successivo del fornitore – compresi eventuali costi di smontaggio e montaggio – restano a carico del fornitore anche se dovesse emergere che non era presente alcun vizio della cosa. Resta valida la responsabilità per il risarcimento danni di DEKRA in caso di richiesta di eliminazione dei difetti ingiustificata; tuttavia DEKRA dovrà rispondere solo nel caso in cui essa si sia resa conto o non si sia resa conto a causa di una negligenza grave del fatto che in realtà non esisteva alcun vizio della cosa.

12.4 **Vizi giuridici.** Ai sensi di quanto definito nel presente articolo, il fornitore garantisce che le prestazioni da lui svolte non violano i diritti di protezione di terzi nei Paesi dell'Unione europea (UE) e dello spazio economico europeo (SEE), in Svizzera, negli USA, in Canada e in altri Paesi in cui egli ha prodotto o fatto produrre la prestazione.

12.5 Le parti contrattuali si impegnano reciprocamente a informarsi senza indugio qualora una terza parte avanzi delle rivendicazioni rispetto a una delle parti. Il fornitore è tenuto a manlevare DEKRA da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi nei confronti di DEKRA per violazione dei diritti di protezione di terzi, e a risarcire DEKRA di tutte le spese necessarie connesse con la rivendicazione. Tale manleva vale anche per le spese sostenute in sede di difesa da tali rivendicazioni. Ciò non vale se il fornitore dimostra che non è responsabile della violazione del diritto di proprietà e che al momento della fornitura delle prestazioni non era tenuto a conoscere tali circostanze pur adottando la dovuta diligenza.

12.6 Conformemente alle disposizioni di legge, in caso di vizi materiali o giuridici DEKRA ha inoltre diritto a una riduzione del prezzo d'acquisto o al recesso dal contratto. Inoltre, conformemente alle disposizioni di legge, DEKRA ha diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese.

12.7 **Penale.** In caso di sostanziali violazioni degli obblighi contrattuali (ad es. idoneità all'uso in caso di gravi carenze non trascurabili) DEKRA ha inoltre la facoltà di richiedere una penale il cui importo sarà pari a

13. PRESCRIZIONE

13.1 I reciproci diritti delle parti contrattuali entrano in prescrizione conformemente alle disposizioni di legge.

13.2 Qualora sia stato concordato un collaudo, il termine di prescrizione inizia a decorrere con il collaudo

14. MANLEVA

Il fornitore si impegna a manlevare DEKRA (così come ogni azienda associata a DEKRA) da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e da richieste di risarcimento di terzi derivanti dalla produzione, fornitura o immagazzinaggio dei prodotti (responsabilità del produttore per danni da prodotto). Il fornitore si impegna altresì a rimborsare a DEKRA le spese sostenute per indennizzare le legittime rivendicazioni. L'obbligo di manleva e di rimborso non si applica se è dimostrabile che l'evento scatenante è stato causato da un comportamento doloso o da negligenza grave di DEKRA o di un suo dipendente, rappresentante, personale ausiliario o aziende collegate a DEKRA. Il fornitore è tenuto a informare DEKRA immediatamente di eventuali azioni intentate contro di lui o di rivendicazioni di diritti di terzi e su richiesta di DEKRA metterà a disposizione di DEKRA tutta la documentazione pertinente.

15. ASSICURAZIONI

Per la durata del rapporto contrattuale con DEKRA e per un ulteriore periodo di due (2) anni, il fornitore è tenuto a sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile di copertura adeguata, che copra i danni derivanti dalle forniture e dalle prestazioni erogate.

Su richiesta di DEKRA il fornitore deve dimostrare l'esistenza dell'assicurazione presentando una conferma scritta dell'assicuratore.

Il fornitore si impegna a inviare tempestivamente all'indirizzo DEKRA dekrashop@dekra.com informazioni in merito a variazioni rilevanti dei rapporti assicurativi, in particolare in caso di cessazione della copertura assicurativa.

Se le prestazioni assicurative non dovessero coprire totalmente i danni causati a DEKRA o a terzi, resta comunque valida la responsabilità del fornitore rispetto a DEKRA o al soggetto terzo interessato.

16. CONFORMITÀ, SOSTENIBILITÀ E SALARIO MINIMO

16.1 **Linee guida di conformità DEKRA.** DEKRA auspica il rispetto dei requisiti definiti nelle linee guida di conformità DEKRA. Ciò costituisce la base per la collaborazione tra DEKRA e le proprie controparti. Tali linee guida sono state elaborate tenendo conto delle disposizioni vigenti sulla responsabilità delle società in caso di comportamento illecito negli scambi economici. Le linee guida di conformità DEKRA possono essere scaricate dal sito internet <https://www.dekra.com/en/corporate-procurement/>. Inoltre il fornitore potrà richiedere a DEKRA una copia cartacea. Il fornitore conferma di aver fornito ai suoi collaboratori istruzioni adatte al fine di prevenire e bloccare quei comportamenti che sono in contrasto con le intenzioni e le motivazioni

- (a) della linee guida di conformità DEKRA,
- (b) della sicurezza dell'informazione DEKRA per aziende terze
- (c) dell'US Foreign Corrupt Practices Act,
- (d) della convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali,
- (e) della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione
- (f) del Decreto Legislativo 231/2001 e delle altre norme anticorruzione applicabili.

16.2 **Codice di sostenibilità DEKRA per i fornitori.** DEKRA auspica il rispetto dei requisiti minimi definiti nel codice di sostenibilità DEKRA per i fornitori. Ciò costituisce la base per la collaborazione con i nostri partner. Il codice di sostenibilità DEKRA per i fornitori può essere scaricato dal sito <https://www.dekra.com/en/corporate-procurement/>. Inoltre può essere richiesto in forma cartacea.

16.3 **Trasparenza.** DEKRA auspica che il fornitore riferisca in modo trasparente sui suoi effetti positivi e negativi sull'uomo e sull'ambiente.

16.4 **Responsabilità economica.** DEKRA punta a instaurare con i suoi partner commerciali rapporti commerciali equi e basati sulla cooperazione. A tale scopo DEKRA rispetta e osserva le norme giuridiche e gli standard internazionali applicabili. DEKRA si aspetta lo stesso comportamento da parte dei suoi fornitori.

16.5 **Responsabilità ecologica.** DEKRA auspica che il fornitore

- 16.5.1 osservi e rispetti le norme giuridiche nazionali e gli standard internazionali in materia di tutela ambientale;
- 16.5.2 si impegni costantemente ad adottare, ottimizzare e migliorare le pratiche aziendali e le tecnologie adottate, riducendo al minimo gli impatti ambientali nell'ottica del continuo miglioramento della tutela ambientale;
- 16.5.3 abbia sviluppato o sviluppi un sistema di gestione ambientale e che questo venga vissuto di conseguenza all'interno dell'azienda;
- 16.5.4 abbia sviluppato o sviluppi una sistematica gestione climatica e adotti attivamente le misure volte a ridurre le emissioni di gas serra;
- 16.5.5 si ponga l'obiettivo di imprimere ai suoi prodotti e servizi un'impronta carbonica specifica; e
- 16.5.6 si ponga l'obiettivo di imprimere alle proprie attività economiche una maggiore efficienza nell'impiego delle risorse, di ridurre il più possibile i rifiuti connessi ai suoi prodotti o servizi o altri impatti negativi sull'uomo e sull'ambiente, e di promuovere la riciclabilità dei suoi prodotti.

16.6 Responsabilità sociale. DEKRA auspica che il fornitore

- 16.6.1 riconosca e rispetti i diritti umani. Si tratta principalmente di riconoscere la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU);
- 16.6.2 ottemperi ai suoi obblighi ai sensi della legge italiana applicabile sugli obblighi di diligenza delle imprese per evitare violazioni dei diritti umani nella catena di fornitura e che nella sua sfera di influenza si adoperi per tutelare i diritti umani e promuovere la sostenibilità della sua catena di fornitura;
- 16.6.3 non discrimini nessuno dei suoi dipendenti, né altre persone, per ragioni di sesso, età, provenienza, origine etnica, colore della pelle, lingua, patria e origine sociale, nazionalità, credo, convinzioni religiose o politiche o orientamento sessuale, né a causa di una disabilità;
- 16.6.4 provveda all'interno della sua catena di fornitura a garantire condizioni di lavoro eque secondo gli standard lavorativi dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che sono riconosciuti a livello mondiale come standard sociali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di tutte le persone; rispetti i diritti dei suoi dipendenti

in materia di sicurezza e salute sul lavoro e provveda a garantire condizioni di lavoro sicure e rispettose della salute.

16.7 DEKRA ritiene che il rispetto degli standard definiti in questa dichiarazione di sostenibilità sia un fattore essenziale per i rapporti commerciali e contrattuali.

16.7.1 Per questo motivo la violazione colposa di queste disposizioni da parte del fornitore fornisce a DEKRA motivo per un recesso per giusta causa rispetto ai rapporti contrattuali interessati.

16.7.2 In caso di violazione DEKRA si riserva inoltre il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del fornitore.

16.8 Il fornitore accetta che DEKRA possa richiedere al fornitore di dimostrare il rispetto di questi requisiti di sostenibilità da parte dei suoi fornitori, e che possa verificarne il rispetto attraverso un audit eseguito da DEKRA medesima o da terzi nominati da DEKRA che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi.

16.9 **Salario minimo.** Il fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi che gli spettano conformemente alle leggi sul salario minimo o leggi equiparabili applicabili.

16.9.1 Il fornitore manleva DEKRA da qualsiasi rivendicazione e pretesa da parte di terzi (ad es. dipendenti/personale interinale nella catena di fornitura, autorità, enti governativi ecc.) per violazione imputabile al fornitore degli obblighi derivanti dalle leggi sul salario minimo o per violazione di questi obblighi da parte dei subfornitori incaricati dal fornitore. L'obbligo di indennizzo riguarda in particolare le spese per azioni legali e per difesa legale, nonché per le sanzioni.

16.9.2 Il fornitore è tenuto a imporre agli eventuali subfornitori a cui affida la prestazione contrattuale di rispettare le leggi applicabili sul salario minimo e su richiesta di DEKRA fornirà le necessarie prove. Su richiesta di DEKRA il fornitore deve dimostrare che gli obblighi previsti dalle leggi sul salario minimo applicabili vengono rispettati sia dal fornitore medesimo, che dai subfornitori facenti parte della sua catena di fornitura (ad es. dovrà esibire i documenti di busta paga).

17. RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE E CONTROLLO DI SICUREZZA

Restrizioni all'esportazione. Il fornitore deve conformarsi alle prescrizioni della normativa doganale nazionale e internazionale e del diritto del commercio estero.

17.1 Al momento della sua offerta e, in caso di successive modifiche, senza ingiustificato ritardo, il fornitore comunicherà per iscritto a DEKRA tutte le informazioni e i

dati necessari riguardo possibili restrizioni all'esportazione delle merci e delle tecnologie (ad es. registrazioni conformemente al regolamento sui beni a duplice uso o regolamenti simili), se le merci e le tecnologie sono soggette a un'autorizzazione per l'esportazione/la ri-esportazione secondo le leggi/le disposizioni statunitensi o altri ordinamenti giuridici, il numero di classificazione pertinente (ad es. l'ECCN-Export Control Classification Number per i prodotti statunitensi, , il "numero dual use" per le merci e le tecnologie secondo il regolamento sui beni a duplice uso, ecc.), possibili esenzioni per merci e tecnologie, il numero di merce a fini statistici secondo l'attuale classificazione della merce delle statistiche del commercio estero e il codice HS (Harmonized System) e il Paese d'origine (origine non preferenziale), e dichiarazioni di origine preferenziale del fornitore (per fornitori europei) o certificati per l'origine preferenziale (per fornitori non europei).

17.2 Controlli di sicurezza. DEKRA auspica che vengano effettuati controlli di sicurezza dei dipendenti che, per la fornitura delle prestazioni, devono stare nell'area aziendale di DEKRA. Si deve accertare che essi non rappresentino un rischio per la sicurezza, in particolare che non abbiano legami con il terrorismo internazionale. Attraverso misure adeguate il fornitore si impegna a impiegare presso DEKRA solo personale di cui ha ricevuto il nulla osta di sicurezza e che non sia considerato pericoloso. Misure adeguate sono in questo senso:

17.2.1 ricerca del nome delle persone impiegate negli elenchi sanzioni UE (nell'ultima versione aggiornata) da effettuare la prima volta prima del loro primo impiego e poi come minimo annualmente; oppure

17.2.2 se, a giudizio dell'autorità doganale di competenza per il committente, le misure adottate risultassero insufficienti, su richiesta di DEKRA il fornitore adotterà immediatamente quelle misure necessarie a soddisfare i requisiti posti dall'amministrazione doganale.

17.3 Il fornitore deve documentare spontaneamente a DEKRA in forma adeguata le misure adottate e il loro rispetto. Ciò deve avvenire al momento della stipula del contratto, in caso di richiesta e, inoltre, senza che sia necessaria ulteriore richiesta, una volta all'anno, al più tardi entro fine anno.

18. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

18.1 **Riservatezza.** Le seguenti disposizioni sulla confidenzialità sono subordinate al punto 1.5, comma 1 delle presenti CGA.

18.2 Tutti i documenti per l'esecuzione, i modelli, i campioni, i disegni, i fogli di istruzioni, gli utensili ecc., che DEKRA comunica o mette in altro modo a disposizione del fornitore per la fornitura delle prestazioni restano di proprietà di DEKRA e vanno

trattati come informazioni riservate anche una volta cessato il rapporto commerciale e possono essere utilizzati solo per svolgere gli incarichi di DEKRA.

- 18.3 Il fornitore deve trattare come riservate tutte le informazioni e le conoscenze ricevute da DEKRA nell'ambito della collaborazione – in particolare i segreti commerciali e aziendali – compresa l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. Inoltre, per la durata dei rapporti contrattuali, così come alla loro cessazione, non potrà impiegare tali informazioni a proprio uso, né renderle accessibili a terzi.
- 18.4 Questo obbligo di non divulgazione non si applica alle informazioni di pubblico dominio o ricevute legittimamente da terzi, nonché agli sviluppi autonomi del fornitore al di fuori delle prestazioni per DEKRA. Spetta al fornitore dimostrare questi presupposti. Rimangono validi gli obblighi di divulgazione legislativi e amministrativi.
- 18.5 DEKRA ha la facoltà di trasmettere informazioni riservate del fornitore alle società del gruppo DEKRA e al relativo personale ausiliario.
- 18.6 **Protezione dei dati.** Il fornitore è tenuto ad attenersi a tutte le disposizioni relative alla protezione dei dati nella versione più aggiornata e prende atto dei contenuti dei principi della privacy di DEKRA. Il fornitore è tenuto a informare tutti i suoi collaboratori in merito alle disposizioni relative alla protezione dei dati ed è tenuto alla segretezza dei dati.
- 18.7 DEKRA ritiene che il rispetto delle disposizioni contenute nei principi della privacy e della sicurezza dell'informazione di DEKRA per aziende terze (v. <https://www.dekra.com/en/corporate-procurement/>) sia un presupposto fondamentale per il rapporto commerciale e il rispettivo rapporto contrattuale.
- 18.7.1 Per questo motivo la violazione colposa di queste disposizioni da parte del fornitore fornisce a DEKRA motivo per un recesso per giusta causa rispetto ai rapporti contrattuali interessati.
- 18.7.2 In caso di violazione DEKRA si riserva inoltre il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del fornitore.
- 18.8 Nel caso in cui l'elaborazione degli ordini sia effettuata dai fornitori o in caso di trattamento dei dati in responsabilità congiunta, le parti stipuleranno un accordo sulla privacy in linea con i requisiti di legge. In questo caso l'accordo sulla privacy avrà la precedenza rispetto alle presenti CGA.
- 18.9 Qualora a DEKRA non competa già per legge un diritto d'autore rispetto ai dati risultanti nell'ambito della fornitura delle prestazioni da parte del fornitore e nella misura in cui ciò sia ammissibile ai sensi delle disposizioni sulla protezione dei dati, il fornitore trasferisce a DEKRA tutti i diritti in relazione a questi dati, e lo fa in via esclusiva, trasferibile, cedibile in sublicenza, e illimitata a livello temporale, geografico, e sui contenuti. Se i dati o una loro combinazione sono protetti da diritti di

proprietà intellettuale questo trasferimento comprende anche i diritti di proprietà intellettuale. Con la presente DEKRA accetta tale trasferimento.

- 18.10 Il fornitore garantisce a DEKRA o ai clienti di DEKRA che attraverso l'acquisto, il possesso, l'offerta, l'utilizzo, l'elaborazione o la rivendita delle prestazioni fornite non si viola nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi, in particolare nessun diritto di marchio, diritto societario, diritto al nome, diritto brevettuale, diritto sui modelli di utilità, diritto dei disegni e dei modelli, diritto sulla veste grafica, diritto sul design o diritti d'autore di terzi (comprese le relative domande di registrazione del marchio) ("diritti di protezione"). Se il fornitore viola colposamente questo obbligo, egli alla prima richiesta di DEKRA manleverà DEKRA e i suoi clienti da qualsiasi rivendicazione di terzi risultante da una reale o presunta violazione del diritto di proprietà industriale e si farà carico di tutti i costi e le spese di DEKRA in questo ambito, in particolare le spese per azioni legali e per difesa legale e i costi risultanti dal rispetto di un eventuale obbligo di astensione. Il fornitore si impegna a informare immediatamente DEKRA dell'eventuale rischio di violazione di cui è venuto a conoscenza e in caso di presunte violazioni.
- 18.11 Se, in accordo con DEKRA, il fornitore dovesse realizzare un software, il fornitore si impegna a fornire il codice sorgente e una descrizione del programma. Il fornitore non può vantare alcuna pretesa a vedersi nominato in relazione a qualsiasi pubblicazione delle sue opere. Il fornitore è tenuto a segnalare per iscritto al committente se nella sua opera sono raffigurate persone o eventi in relazione ai quali vi può essere il rischio di violazione dei diritti della personalità.

19. AUDIT E CERTIFICAZIONI

- 19.1 A fronte di un preavviso scritto, DEKRA si riserva il diritto di sottoporre a verifica il contraente o i suoi subfornitori o fornitori, agendo di persona o attraverso un terzo soggetto neutrale, ad es. un revisore dei conti, in relazione all'oggetto del rapporto contrattuale e il rispetto degli ulteriori obblighi del contraente.
- 19.2 Il fornitore non addebiterà in fattura la richiesta di certificati e la partecipazione agli audit richiesti da DEKRA.
- 19.3 DEKRA richiede ai suoi fornitori come minimo i seguenti certificati e il rispetto dei criteri minimi delle qualifiche necessarie in funzione dei beni o servizi forniti secondo quanto concordato in sede contrattuale:
- ISO27001 / TISAX / ISO27017 per la sicurezza dell'informazione
 - ISO21964 (DIN 66399) per le strutture adibite alla gestione dei rifiuti
 - ISO9001 per la gestione qualità

20. ALTRO

- 20.1 Senza previa autorizzazione scritta da parte dell'ufficio acquisti internazionale di DEKRA, il fornitore non è autorizzato a utilizzare come referenza il nome aziendale, il logo aziendale o il marchio registrato o i modelli di DEKRA.
- 20.2 Foro competente esclusivo è Milano. DEKRA ha la facoltà di intentare un'azione legale presso il foro competente generale del fornitore.
- 20.3 Per il rapporto contrattuale fa fede esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana, escluse le norme di rinvio del diritto internazionale privato ed esclusa la convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).
- 20.4 Se delle disposizioni delle presenti CGA dovessero essere o diventare totalmente o parzialmente nulle o inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni.
- 20.5 Per la fornitura di servizi e prestazioni d'opera nei locali commerciali di DEKRA si applicano a titolo integrativo le disposizioni per la protezione sul lavoro consultabili sul sito <https://www.dekra.com/en/corporate-procurement/> nella versione aggiornata al momento della stipula del contratto.
- 20.6 Il fornitore è tenuto a informare immediatamente DEKRA in caso di "change of control". Il "change of control" si ha quando un'altra azienda e/o un'altra persona diversa da quella che controllava direttamente o indirettamente il fornitore il giorno dell'entrata in vigore del rapporto commerciale prende il controllo sul fornitore o sulla società madre / sulla persona che controllava il fornitore. A fronte di un "change of control" DEKRA ha la facoltà di recedere per giusta causa dal rapporto commerciale con il fornitore. La giusta causa vale nel caso in cui il "change of control" vada a incidere notevolmente sul rapporto contrattuale tra DEKRA e il fornitore o sui leciti interessi di DEKRA. In particolare, gravi ripercussioni si possono presumere se a prendere il controllo del fornitore fosse un concorrente di DEKRA.